

Condizioni generali di contratto (Edizione 01.04.2012)



Art. 1 Introduzione

Le condizioni generali di contratto regolano i diritti e gli obblighi reciproci fra la VebeGO Services SA (di seguito "VebeGO") ed il committente. Il conferimento di un incarico da parte del committente comporta il riconoscimento delle presenti condizioni generali da parte di quest'ultimo. Gli eventuali accordi speciali vanno confermati per iscritto.

Art. 2 Esecuzione delle prestazioni

La "VebeGO" si impegna ad eseguire sotto la sua responsabilità le prestazioni specificate nel contratto. A tal fine, impiegherà la manodopera ed il personale di controllo necessari. La "VebeGO" si occupa del reclutamento del personale, della sua formazione nonché di introdurlo alle mansioni previste. La "VebeGO" mette a disposizione del proprio personale l'abbigliamento da lavoro, che sarà adatto allo scopo e provvisto del logo aziendale. Il personale ha l'obbligo di indossare l'abbigliamento da lavoro. Durante il tempo di lavoro, i collaboratori della "VebeGO" portano dei cartellini con il loro nome. La "VebeGO" designa una persona responsabile per l'immobile, e ne comunica il nominativo al committente. Il committente designa a sua volta una persona a cui rivolgersi direttamente. Le prestazioni convenute vanno effettuate durante l'orario fissato con il committente. L'accesso ai luoghi designati deve essere garantito ai collaboratori dell'appaltatore negli orari stabiliti. I tempi di attesa causati da accessi chiusi vengono conteggiati come ore in economia. Nei giorni festivi previsti dalla legge non sarà effettuato alcun lavoro. Di ciò si è tenuto conto nel calcolo dei costi; pertanto, non sarà concessa alcuna riduzione sull'importo forfetario mensile.

VebeGO può avvalersi in qualsiasi momento della collaborazione di terzi per l'erogazione della prestazione, oppure incaricarli. Ogni responsabilità per tali terzi è esclusa.

Art. 3 Infrastruttura

La "VebeGO" fornisce compreso nel prezzo pattuito, le macchine, l'attrezzatura e i detersivi necessari all'esecuzione delle prestazioni pattuite. I prodotti vengono scelti e dosati – in base a criteri ecologici - tra quelli che causano il minor danno possibile all'ambiente. Il materiale di consumo, come ad esempio carta igienica, sapone per le mani, asciugamani di carta, sacchi di plastica, ecc., viene messo a disposizione gratuitamente dal committente. Il committente fornisce gratuitamente l'acqua e la corrente elettrica necessari all'esecuzione del lavoro, nonché i locali necessari a fini organizzativi e di deposito dei materiali illuminati, aerati e riscaldati. Il personale della "VebeGO" è autorizzato ad utilizzare gratuitamente il guardaroba per il personale del committente. Il committente consegna alla "VebeGO" le chiavi e/o i badge necessari, gratuitamente e dietro rilascio di una ricevuta.

Art. 4 Impiego di mezzi informatici; riservatezza

"VebeGO" può impiegare mezzi informatici per l'ottimizzazione dei suoi processi e servizi. Il cliente prende atto e dichiara di accettare che, a tal scopo, "VebeGO" registri informazioni inerenti l'oggetto, le memorizzi nel suo sistema informatico e le impieghi. Fatte salve le norme legali di natura imperativa, il cliente non ha nessun diritto alla riconsegna di tali informazioni inerenti l'oggetto. In tutti i casi il cliente non ha alcun diritto alla cessione dei mezzi informatici della "VebeGO" o all'utilizzo personale dei medesimi o alla riconsegna di informazioni in formato elettronico. "VebeGO" assicura esplicitamente che tali informazioni inerenti l'oggetto (i) saranno impiegate esclusivamente per l'ottimizzazione interna dei suoi servizi nonché (ii) trattate con il massimo riserbo e non rese accessibili a terzi.

Art. 5 Personale

La "VebeGO" si impegna a seguire una politica del personale che sia sociale, rispetti i contratti collettivi, ed a versare tutti i contributi sociali agli assicuratori sociali e alle autorità. Il personale della "VebeGO" non è autorizzato a portare nei locali del committente i propri figli o altri membri della propria famiglia, o altre persone che non siano dipendenti della "VebeGO". Durante l'orario di lavoro, i dipendenti della "VebeGO" non sono autorizzati a consumare alcol o fumare. È altresì vietato l'utilizzo dell'attrezzatura aziendale, come telefoni,

fotocopiatrici, fax, distributori d'acqua, ecc. La "VebeGO" ed i suoi dipendenti sono tenuti a mantenere il silenzio su ciò che osservano e sentono all'interno dell'azienda del committente. È proibito qualsiasi atto che possa minacciare o violare il segreto professionale, commerciale o aziendale. Durante la durata del contratto, il committente e l'appaltatore si impegnano a non accaparrarsi la manodopera della controparte.

Art. 6 Adempimento dell'incarico / Accettazione della prestazione di servizi

Le prestazioni della "VebeGO" si ritengono eseguite come da contratto ed accettate, a meno che il committente non presenti fondato reclamo immediatamente, o al più tardi entro le ore 18.00 del giorno successivo. Le conseguenze di un reclamo accettato vengono eliminate al più presto, di norma entro 24 ore.

Art. 7 Qualità / Ambiente / Sicurezza sul lavoro

La „VebeGO“ dispone di una certificazione sul sistema di gestione della qualità secondo le norme ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro e protezione della salute). Il regolare controllo dell'esecuzione delle prestazioni è di competenza della persona responsabile per l'immobile. Saranno effettuati anche dei controlli di qualità congiunti, che avranno cadenza periodica, e che saranno convenuti con il committente. Dopo ogni controllo, verrà redatta una relazione sulla qualità, che sarà sottoscritta da entrambe le parti. In caso di difetti di qualità, saranno immediatamente intraprese delle misure correttive.

Art. 8 Durata del contratto, termine di disdetta

Il contratto viene concluso con durata indeterminata. Dopo un anno, il contratto potrà essere disdetto, con un preavviso di 4 mesi, per la fine del mese.

Art. 9 Emissione della fattura / Condizioni di pagamento

La fattura viene emessa mensilmente, all'inizio di ogni mese solare. Le fatture sono pagabili senza sconti entro 30 giorni dall'emissione. L'appaltatore applica un sovrapprezzo di Fr. 30.— per i solleciti di pagamento.

Art. 10 Modifiche dei prezzi

10.1 Base del prezzo

I prezzi si basano per l'80% sugli attuali costi salariali e oneri complementari secondo il contratto collettivo di lavoro (CCL) con carattere obbligatorio generale per le imprese di pulizia e per il 20% sui rimanenti costi di esercizio e di materiale.

10.2 Adeguamenti del prezzo dovuti all'inflazione

Se questi costi si modificano al termine del primo anno contrattuale, "VebeGO" è autorizzata ad adeguare i prezzi dal 1° gennaio, in base alle seguenti cifre chiave:

a) Aumento percentuale dei costi salariali e degli oneri complementari secondo il CCL con carattere obbligatorio generale, nonché delle prestazioni sociali prescritte dalla legge dell'anno successivo x 0,8.

b) Modifica percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo tra settembre dell'anno in corso e settembre dell'anno precedente.

Esempio

Aumento costi spese salariali	2,5% x 0,8 = 2,0%
Aumento indice nazionale	0,4%
Adeguamento del prezzo totale	2,4%

10.3 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel prezzo forfetario, essa viene indicata e messa in conto separatamente.

10.4 Messa in vigore

Gli adeguamenti dei prezzi vanno comunicati al committente per iscritto. L'aumento di prezzo entra in vigore al più presto quattro settimane dopo che ne è stata fatta comunicazione al committente.

Art. 11 Responsabilità

Per tutti i danni alle persone e alle cose che potrebbero intervenire nel corso della prestazione dei servizi pattuiti, è stato stipulato un contratto d'assicurazione; la somma assicurata

Condizioni generali di contratto (Edizione 01.04.2012)



per ogni evento dannoso è pari a CHF 15'000'000. La "VebeGO" è responsabile unicamente per i danni causati dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile stipulata a tal fine. È esclusa qualsiasi responsabilità per i danni non coperti dall'assicurazione, o che ammontano a più del massimale, così come per i danni puramente patrimoniali. Tale esclusione di responsabilità non vale in caso di intenzione illecita o di colpa grave da parte della "VebeGO"; essa è tuttavia valida per i casi di intenzione illecita o di colpa grave da parte di persone ausiliarie della "VebeGO".

11.1 Perdita delle chiavi

In caso di perdita delle chiavi affidate, VebeGO risponde per i costi della loro sostituzione. È esclusa ogni e qualsiasi ulteriore responsabilità.

11.2 Pretese di risarcimento dei danni

Le pretese di risarcimento dei danni devono essere immediatamente comunicate a VebeGO per iscritto, tuttavia al più tardi entro 14 giorni dal sinistro.

Art. 12 Adeguamento del contratto

Gli eventuali cambiamenti che comportano una diminuzione dei lavori da eseguire debbono essere annunciati dal committente per iscritto, con due mesi di anticipo. Una riduzione della prestazione tale da determinare una riduzione del numero dei collaboratori /delle collaboratrici addetti/e alle pulizie può essere presa in considerazione solo dopo la decorrenza del termine di disdetta applicabile al collaboratore/alla collaboratrice interessato/a. Le modifiche e le integrazioni al contratto debbono avvenire in forma scritta, fatti salvi gli adeguamenti dei prezzi ai sensi dell'Art. 10, per i quali è sufficiente una comunicazione scritta unilaterale.

Art. 13 Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per entrambe le parti contrattuali è la sede sociale prevista dallo statuto del committente VebeGO Services AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon.

VebeGO Services AG